



COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

Citta Metropolitana di Messina
GEMELLATO CON FUVEAU (FRANCIA)

SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI MODALITA' DI UTILIZZO (Allegato A)

(Accesso a persone con animali al seguito)

1. L'accesso a questa spiaggia, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2) animali per proprietario o detentore.
2. Il corridoio delimitato di spiaggia che dal recinto porta al mare può essere utilizzato dai cani e dai relativi accompagnatori solo per transito e quivi è obbligatoria l'applicazione del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50, secondo quanto disposto nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 e ss. mm. e ii.;
3. I cancelletti del recinto devono essere tenuti in posizione di chiusura;
4. Non è ammesso il sovraffollamento dell'area che si realizza con una compresenza di cani indicativamente superiore ai 10 individui;
5. Sono consentiti l'accesso e la permanenza nella spiaggia attrezzata solo al cane accompagnato da una persona responsabile della custodia dello stesso;
6. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli accompagnatori con cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
7. Il proprietario del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
8. Fermo l'obbligo dell'accompagnatore del cane di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, i cani all'interno del recinto e nello specchio d'acqua antistante potranno essere detenuti senza l'applicazione del guinzaglio e della museruola stessa. I cani non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
9. E' vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle cagne in estro;

10. Eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta o altro strumento idoneo alla raccolta delle stesse, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;
11. I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e il proprietario e/o l'accompagnatore saranno ritenuti responsabili del comportamento dell'animale;
12. E' fatto obbligo all'accompagnatore di assicurare all'animale l'idratazione e l'ombra necessarie;
13. E' vietato consentire all'animale il superamento dei confini dell'area di spiaggia in oggetto e di mare fronti stante (questi ultimi idealmente posti sul prolungamento dei confini di spiaggia perpendicolari alla linea di battigia);
14. L'accesso alla spiaggia attrezzata è consentito tutti i giorni durante la stagione balneare, secondo gli orari di apertura e chiusura, di massimo 8 ore giornaliere (dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00);
15. E' fatto divieto di utilizzare la spiaggia in oggetto per finalità diverse da quella della sosta e del movimento di cani;
16. La spiaggia attrezzata in oggetto è fruibile in altri determinati periodi dell'anno così come da specifica ordinanza;
17. I proprietari o detentori sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione;
18. Gli accompagnatori dei cani sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, se non disciplinata diversamente dalla Legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in esito alla gravità dell'infrazione commessa, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'art. 7 bis nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente disposizione.